

# REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 12

Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali.

(GU n.29 del 20-7-2013)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Liguria n. 7 del 15 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

### Art. 1

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

1. L'art. 15 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Conferenza dei sindaci). - 1. La Conferenza dei sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, esprime i bisogni sociosanitari delle comunita' locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione.

2. La presidenza della Conferenza dei sindaci e' attribuita al Sindaco o, su sua delega, all'Assessore competente in materia di politiche sociosanitarie del comune cui fa capo il distretto piu' popoloso. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la Conferenza dei sindaci nomina un Comitato di rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai presidenti dei comitati dei sindaci di distretto sociosanitario. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'art. 13, emana linee guida per l'adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei sindaci e del Comitato di rappresentanza.

3. Entro novanta giorni dalla data di costituzione, ciascuna Conferenza dei sindaci approva il proprio regolamento di funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale. Qualora non vi provveda, le modalita' di funzionamento sono determinate dalla Giunta medesima».

### Art. 2

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «in possesso dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco regionale di idonei o negli analoghi elenchi delle altre regioni».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale definisce le modalita' di costituzione della Commissione preposta alla selezione dei candidati idonei all'iscrizione nell'apposito elenco regionale, individua le modalita' e i criteri per l'effettuazione della selezione nonche' gli eventuali ulteriori requisiti dei candidati per l'accesso alla selezione stessa».

#### Art. 3

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 41/2006

1. Nella rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «generale» e' soppressa.

2. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «generale» e' soppressa.

#### Art. 4

Modifica all'art. 28-quinquies  
della legge regionale n. 41/2006

1. Il comma 1, dell'art. 28-quinquies della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

#### Art. 5

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 41/2006

1. L'art. 34 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 34. (Direttore di distretto). - 1. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore generale a un dirigente del Servizio sanitario nazionale, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

2. L'incarico e' conferito dal direttore generale a seguito dell'espletamento di procedure comparative nel rispetto dei principi di trasparenza, selettivita' ed evidenza pubblica, in forza delle disposizioni recate da apposita direttiva vincolante da emanarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della presente legge.

3. Il rapporto di lavoro del direttore di distretto e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato della durata di tre anni, prorogabili a cinque una sola volta. L'incarico puo' essere rinnovato. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il trattamento economico del direttore di distretto e' definito dalla direttiva vincolante di cui al comma 2.

4. Il direttore di distretto realizza il programma di cui all'art. 36 e gestisce le risorse assegnate al distretto in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuita' assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.

5. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociosanitari di cui all'art. 36 e' assicurato dall'Unita' distrettuale composta dal direttore di distretto e dal direttore sociale di cui alla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,

nominato dal Comitato dei sindaci di distretto.

6. Per le attività' sociosanitarie il direttore di distretto e il direttore sociale si avvalgono di un Comitato distrettuale composto dai coordinatori di ambito territoriale sociale di cui alla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dai responsabili delle strutture organizzative che operano nel distretto sociosanitario, dai membri dell'ufficio di coordinamento delle attività' distrettuali previsto dall'art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Annualmente, il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale e il Comitato dei sindaci di distretto verificano i risultati e gli obiettivi d'integrazione sociosanitaria fissati, d'intesa, nel Piano sociosanitario del distretto di cui all'art. 26 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni».

#### Art. 6

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «oppure su richiesta motivata della maggioranza del Comitato di dipartimento» sono soppresse.

#### Art. 7

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 41/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

#### Art. 8

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 41/2006

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Il direttore del Dipartimento di prevenzione e' nominato dal direttore generale sulla base della vigente normativa nazionale fra i direttori di struttura complessa del dipartimento».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso.

#### Art. 9

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 41/2006

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «secondo i criteri e le modalita' individuati dalla Giunta regionale, sulla base dei principi definiti dall'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «2. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al periodo di prova previste dall'art. 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni».

3. I commi 2-bis e 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

4. Al comma 3-bis dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.» sono sostituite dalle seguenti: «previa costituzione della Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo

n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei criteri e delle modalita' individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1».

#### Art. 10

Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 41/2006

1. Il comma 4 dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «in quanto compatibili».

#### Art. 11

Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 41/2006

1. L'art. 67 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 67. (Revisore dei conti). - 1. Il Revisore dei conti:

a) verifica l'amministrazione dell'agenzia sotto il profilo economico;

b) redige la relazione al bilancio d'esercizio;

c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce, almeno semestralmente, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita'.

2. Il Revisore dei conti e' nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale.

4. Al revisore dei conti spetta un'indennita' pari a quella prevista dalla normativa regionale in materia di enti strumentali».

#### Art. 12

Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale n. 41/2006

1. L'art. 77 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 77. (Comitato etico regionale). - 1. Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e' costituito il comitato etico regionale quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e a fornire pubblica garanzia di tale tutela.

2. Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali sono attribuite le seguenti competenze:

a) funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attivita' scientifiche e assistenziali;

b) iniziative di formazione per gli operatori sanitari relativamente a temi di bioetica;

c) sperimentazioni di ricerca di base;

d) sperimentazione clinica dei medicinali;

e) sperimentazione clinica sui minori, sperimentazioni relative a medicinali destinati ad uso pediatrico.

3. Il comitato etico si avvale di segreterie, amministrativa e tecnico-scientifica, con personale dedicato, in via esclusiva, a tali attività'.

4. Le prime due sezioni operano presso l'IRCCS "Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro", la terza presso l'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini".

5. Nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero della salute, la Giunta regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione del comitato etico regionale e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresì, la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o più' sostituti.

6. L'organizzazione e il funzionamento del comitato etico devono garantirne l'indipendenza».

#### Art. 13

Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 41/2006

1. La rubrica dell'art. 81 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Attribuzione di funzioni sanzionatorie in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, di prevenzione e sicurezza sul lavoro, di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente: «b-bis. Igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria».

#### Art. 14

Modifica all'art. 90 della legge regionale n. 41/2006

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 41/2006, è inserita la seguente: «0a) legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), limitatamente all'art. 4;».

#### Art. 15

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle altre aziende del Servizio sanitario regionale).

1. L'art. 6 della legge regionale n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Accantonamento di quote del fondo sanitario). - 1. La Giunta regionale destina una quota non superiore al 4 per cento del fabbisogno del fondo sanitario per finanziare:

a) attività' di rilievo sanitario o sociosanitario;  
b) attività' attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione;  
c) attività' previste dalla stipula di specifiche convenzioni/accordi;

d) attività' di ricerca sanitaria, biomedica traslazionale e di innovazione tecnologica nell'ambito delle aziende ospedaliere, enti ospedalieri, aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio sanitario regionale anche al fine di garantire il cofinanziamento regionale a progetti di rilievo nazionale;

e) l'organizzazione di convegni, congressi o rassegne in campo

sanitario e l'organizzazione, anche attraverso la collaborazione delle aziende sanitarie, IRCCS e altri enti equiparati del Servizio sanitario regionale, di iniziative di informazione, promozione ed educazione alla salute nei confronti dei cittadini liguri.

2. La parte non utilizzata della quota di cui al comma 1 e' ripartita a fine esercizio, sulla base dei medesimi criteri adottati per il riparto del fondo sanitario regionale, tra aziende ospedaliere, enti ospedalieri, Aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio sanitario regionale».

#### Art. 16

Modifica all'art. 6 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore), nella sezione delle organizzazioni di volontariato o nella Sezione delle associazioni di promozione sociale, tenendo presente il principio dell'incompatibilita' di iscrizione contemporanea in piu' sezioni».

#### Art. 17

Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie

1. Le strutture sociosanitarie non ancora accreditate, gia' operanti per il Servizio sanitario regionale, che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2012, istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni ed integrazioni sono considerate transitoriamente accreditate sino all'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego dell'accREDITAMENTO stesso entro i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.

2. La Giunta regionale definisce le modalita' di autorizzazione e di accreditamento di presidi sanitari, sociosanitari e sociali interessati a sperimentazioni gestionali ai sensi dell'art. 9-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o in fase di sperimentazione progettuale per l'erogazione di prestazioni aventi carattere innovativo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 maggio 2013

BURLANDO

(Omissis).